

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 07

Data: 26.01.2018

OGGETTO: Conferimento incarico legale all'Avv. Oreste Morcavallo per resistere all'appello di Luigi Rinaldo Brusco ed altri avverso sentenza del TAR Calabria – Catanzaro – Sezione Prima, N.1524/2017, in materia elettorale.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei, del mese di gennaio, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 12,10 Risultano presenti i signori:

| NOMINATIVO | CARICA | PRESENTE |
|----------------------|---------------|-----------------|
| TARSITANO GIULIO | Sindaco | SI |
| GIGLIO RAFFAELE | Vicesindaco | SI |
| TARSITANO ANNA MARIA | Assessore | NO |
| ALOIA CRISTINA | Assessore | SI |
| AMENDOLA ORESTE | Assessore | SI |
| IN CARICA N. 5 | PRESENTI N. 4 | ASSENTI N.1 |

Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Capo , Dott. Ferdinando PIRRI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con ricorso al Consiglio di Stato di Stato, notificato all'Avv. Morcavallo, è stato proposto appello da Luigi Rinaldo Brusco, cittadino elettore del Comune di Fagnano Castello e candidato alla carica di Sindaco non eletto della lista "Uniti per Fagnano" nella elezione diretta del Sindaco del Comune di Fagnano Castello nella tornata elettorale dell'11.06.2017, da Marta Piraino e Remo Branchicella, entrambi cittadini elettori e candidati non eletti, alla carica di consigliere comunale, Giorgio Gallo e Marinella Olga Splendore, cittadini elettori del Comune di Fagnano Castello, **per l'annullamento e/o la riforma della sentenza emessa dal TAR Calabria – Catanzaro, Sezione Prima, n.1524/2017, pubblicata il 13 ottobre 2017, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti**, avverso il verbale e del relativo estratto delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale, nonché di tutti gli atti preordinati e connessi, relativi alla elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Fagnano Castello, tenutesi, in unico turno, in data 11 giugno 2017, dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali delle Sezioni nn. 1,2,3,4,5, e 6 e di ogni, ulteriore, atto preordinato e connesso per la conseguente ripetizione delle operazioni di voto nel Comune di Fagnano Castello per la causale di cui in ricorso;

PRESO atto che il ricorso al Consiglio di Stato si appalesa inammissibile e/o infondato sotto più profili;

RITENUTO necessario che il comune si costituisca in giudizio, atteso che "l'amministrazione non ha un interesse tutelato ad essere governata da una coalizione piuttosto che un'altra o, ancor più da un candidato piuttosto che un altro,ma un interesse alla funzione ed all'espletamento dei compiti pubblici affidati dalla legge, sicché ciò che qualifica il suo intervento nel processo elettorale è l'interesse al corretto potenziale funzionamento dell'Organo elettivo e conseguentemente al mantenimento della proclamazione degli eletti quale interesse contrario a quello dei ricorrenti" (TAR Catania dr Pancrazio M. Savasta, contenzioso elettorale, atti convegno – Siracusa 30-31 Ottobre 2009);

Ritenuto, per quanto sopra, resistere al ricorso elettorale in questione presentato davanti al Consiglio di Stato, autorizzando il Sindaco a resistere in giudizio;

Ritenuto, quindi, opportuno e necessario affidare incarico legale per la tutela dei diritti e delle ragioni del comune di Fagnano Castello;

Dato atto che, interpellato, l'Avvocato Oreste Morcavallo del Foro di Cosenza, che ha già seguito il precedente grado di giudizio, si è dichiarato disponibile ad assumere il patrocinio dell'Ente;

Vista la determinazione n 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richiede qualcosa in più per prestazioni o modalità organizzativa;

Precisato che l'art.17, comma 1, lett.d, n.1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. dispone specificamente l'esclusione dell'applicazione del codice all'ipotesi di affidamento di servizi legali per la rappresentanza in giudizio, ferme restando le previsioni di cui all'art.4 del medesimo decreto legislativo;

Evidenziato che l'impianto argomentativo posto in essere da Cons. di Stato Sez. V,11-05-2012,n.2730 "...a sostegno dell'assunto depone, in prima battuta, il rilievo che le disposizioni che riguardano i "servizi legali" non rappresentano affatto una novità introdotta nell'ordinamento interno a seguito della direttiva 2004/18/CE, in quanto già il D.Lgs. 17 marzo 1995,n.157 ("Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"), indicava, nell'allegato 2, una serie di servizi tra cui i "servizi legali" relativamente ai quali non si applicava la disciplina generale nella sua integralità ma solo alcune disposizioni del citato decreto legislativo" valga anche per la direttiva 2014/23/CE;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49, c. 1, DLgs 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ex art.48 del T.U.n°267/00 e s.m.i;

VISTO il T.U.n°267/00 e s.m.i.

A votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato :

1) Di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso elettorale in appello presentato davanti al Consiglio di Stato, proposto da Luigi Rinaldo Brusco, nato a Fagnano Castello il 23.01.1958 + 4 con il quale chiedono **l'annullamento e/o la riforma della sentenza emessa dal TAR Calabria – Catanzaro, Sezione Prima, n.1524/2017, pubblicata il 13 ottobre 2017, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti**, avverso il verbale e del relativo estratto delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale, nonché di tutti gli atti preordinati e connessi, relativi alla elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Fagnano Castello, tenutesi, in unico turno, in data 11 giugno 2017, dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali delle Sezioni nn. 1,2,3,4,5, e 6 e di ogni, ulteriore, atto preordinato e connesso per la conseguente ripetizione delle operazioni di voto nel Comune di Fagnano Castello per la causale di cui in ricorso;

2) Di affidare incarico legale per la tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente all'Avv. Oreste Morcavallo del Foro di Cosenza;

3) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere tutti gli atti relativi al conferimento del mandato "ad litem", munendo il difensore di ogni facoltà nell'interesse dell'Ente.

4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00 e s.m.i..